




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2486-B

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - AS 1582)

N. 133 – 6 agosto 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2486-B

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - AS 1582)

N. 133 – 6 agosto 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2486-B

Titolo breve: Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Iniziativa: governativa

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Commissione di merito: I Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Fiano

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

Riferita al testo del maxiemendamento presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla I Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 5	4
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA P.A.	4
SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 6-BIS A 6-QUATER	5
PENALIZZAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTO DELLE PENSIONI ANTICIPATE.....	5
SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 1-BIS	7
DISPOSIZIONI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL COMPARTO SCUOLA	7
REINTRODUZIONE DEL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 8 (SOPPRESSO DALLA CAMERA)	11
INCARICHI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.....	11
SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI DA 5-BIS A 5-QUINQUIES	11
NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO	11

PREMESSA

Il provvedimento - che dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - è stato modificato dalla Camera e ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato¹.

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento (C. 2486) è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento alle modifiche approvate dalla Camera (S. 1582) è stata trasmessa, in data 1° agosto 2014, la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio al Senato positivamente verificata ad eccezione di alcune disposizioni negativamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Dette disposizioni sono state oggetto di soppressioni o modifiche da parte del Senato. Il Senato ha altresì disposto la reintroduzione del comma 3 dell'art. 8, soppresso dalla Camera.

Si ricorda che la reintroduzione dell'articolo 8, comma 3, corrisponde ad una condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio del Senato. Le altre condizioni riguardano l'approvazione degli emendamenti che recepiscono i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato. Infine, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà con riferimento all'articolo 28 in quanto "rileva la necessità che le minori entrate per il sistema camerale vengano compensate dalla riduzione delle spese dirette alla realizzazione di iniziative a valere sulle predette entrate nonché, più in generale, che si ponga in essere un riassetto della struttura organizzativa delle camere di commercio, al fine di far fronte alla riduzione di gettito".

Si dà conto di seguito delle predette modifiche approvate dal Senato alla luce della documentazione tecnica citata nonché della RT positivamente verificata, allegata al "maxiemendamento" n. 1.700 da ultimo approvato dal Senato².

¹ Sul testo iniziale del decreto legge è stata predisposta dal Servizio Bilancio e dagli uffici della Commissione Bilancio la Nota di verifica n. 123 del 15 luglio 2014, nella quale si dà conto anche della documentazione tecnica trasmessa dal Governo. Sulle modifiche introdotte alla Camera nel corso dell'esame in sede referente, è stata predisposta la Nota recante Analisi degli effetti finanziari n. 39 del 29 luglio. Al momento della pubblicazione della Nota non risultava pervenuta la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio alla Camera.

² Al momento della redazione del presente dossier non è pervenuta la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento alla Camera.

ARTICOLO 1, comma 5

Risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A.

Le norme – nel testo originario del decreto legge – estendono l'ambito applicativo dell'articolo 72, comma 11, del DL 112/2008, che ha introdotto (per gli anni 2009, 2010 e 2011 e a seguire nel triennio 2012-2014) la facoltà per le pubbliche amministrazioni³ di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale nei confronti del personale dipendente (compresi i dirigenti, ma escludendo magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa) che abbia maturato l'anzianità massima contributiva come definita dall'articolo 24 del DL 201/2011. In particolare, l'applicazione del suddetto articolo 72 viene estesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 5 - anche al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le modifiche introdotte dalla Camera hanno esplicitato l'esclusione dei magistrati dall'applicazione della disciplina in esame; hanno altresì esteso ai professori universitari l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Per questi ultimi e per i responsabili di struttura complessa del SSN la disciplina si applica non prima dei 68 anni di età, mentre per i dirigenti medici e del ruolo sanitario si applica non prima dei 65 anni di età.

Il Senato ha modificato il testo approvato dalla Camera escludendo dalla disciplina di cui al citato art. 72, comma 11, anche i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del SSN. Le predette disposizioni si applicano invece ai dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima dei 65 anni di età.

La relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera non verificava positivamente il comma 5 dell'articolo 1 affermando che in relazione ai professori universitari l'ordinamento vigente prevede limiti ordinamentali per il collocamento a riposo superiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Per effetto di tale modifica gli ultimi due periodi del comma 11 cui la norma fa riferimento, determinano oneri non quantificati né coperti, in termini di anticipazione della corresponsione dei trattamenti di pensione e di fine servizio. La RT ritiene, inoltre, che tale criticità non può essere superata dalla procedura prefigurata dalla norma laddove prevede la previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS e ricorda che alla norma originaria dell'art. 72, comma 11, del DL n. 112/2008 erano stati ascritti effetti di onerosità.

³ Come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.

Infine, sulla base delle unità di personale segnalate dal MIUR, la RT stima gli oneri come indicato nella seguente tabella.

milioni di euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri netti	34,2	7,1	39,8	-2,7	16,3	9,3	9,3

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, positivamente verificata, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni nella versione da ultimo approvata dal Senato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni contenute nella RT riferita al testo approvato dalla Camera che quantificava oneri con esclusivo riferimento all'applicazione della disciplina (di cui all'art. 72, comma 11, DL 112/2008) ai professori universitari, i quali, nel testo approvato dal Senato, sono esclusi dalla disciplina medesima.

SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 1, commi da 6-bis a 6-quater **Penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate**

Normativa vigente: l'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 ha disposto che dal 2012 l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti dalla nuova disciplina sia consentito esclusivamente a determinate condizioni di anzianità contributiva. Di conseguenza, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, viene praticata una riduzione percentuale del trattamento⁴.

L'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del DL 216/2011 ha escluso la riduzione percentuale di cui all'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Tale esclusione opera qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, nonché per i congedi parentali di maternità e paternità.

I commi da 6-bis a 6-quater, introdotti dalla Camera, intervenendo sull'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del DL 216/2011, escludevano la riduzione percentuale

⁴ È applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età del pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi

prevista dall'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 per tutti i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 6-*bis*)⁵.

I relativi oneri erano valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni per il 2015, in 7 milioni per il 2016, in 14 milioni per il 2017 e in 16 milioni annui a decorrere dal 2018 (articolo 1, comma 6-*ter*).

A tali oneri si provvedeva:

- a) quanto a 1 milione per il 2014, a 3 milioni per il 2015 e a 2 milioni annui a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente 2014-2016 (accantonamento relativo al Ministero dell'economia);
- b) quanto a 5 milioni per il 2016, a 12 milioni milioni per il 2017 e a 14 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il Ministro del lavoro avrebbe provveduto al monitoraggio dei predetti oneri e, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, sarebbero state corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 1, comma 6-*quater*).

Il Senato ha soppresso le predette disposizioni.

La relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, affermava che gli oneri quantificati risultavano sottostimati in quanto basati su una valutazione effettuata “estrapolando le tendenze evidenziate sui dati di archivio per gli anni 2013 e i primi mesi dell'anno 2014 ed ipotizzando l'invarianza delle frequenze di pensionamento”. Tale quantificazione non tiene conto della circostanza che i 12-15 mesi indicati sono stati oggetto di blocco del pensionamento per la categoria in esame (pensionamento anticipato indipendentemente dall'età) per 18 mesi per i maschi (di gran lunga la maggioranza, lo sblocco avverrà a partire dalla seconda metà del 2014) e per almeno 6 mesi per le donne. Per quanto sopra specificato, la RT ritiene che gli oneri effettivi netti possono essere valutati in 5 milioni per l'anno 2014, 15 milioni per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni per l'anno 2017 e 60 milioni a decorrere dal 2018.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera le norme in quanto espunte dal testo.

⁵ La riduzione sarebbe quindi esclusa per tutti i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 e non soltanto per quelli indicati dal predetto comma 2-*quater*.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 1-*bis*

Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola

Normativa vigente. L'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del DL 138/2011, dispone che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Successivamente, l'articolo 24 del DL 201/2011, che reca disposizioni di modifica in materia pensionistica, al comma 14 dispone, tra l'altro, l'applicazione della normativa previgente, rispetto alla nuova disciplina pensionistica⁶, a coloro che maturino i requisiti richiesti dalla precedente normativa entro il 31 dicembre 2011, nonché ad altre categorie di soggetti interessati (c.d. "clausola di salvaguardia")⁷.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera, al comma 1, novellava l'articolo 24, comma 14, del DL 201/2011, recante il regime derogatorio all'applicazione della c.d. "riforma Fornero". Le modifiche introdotte estendevano il predetto regime di deroga al personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997 (comma 1).

Il comma 2, disponeva che, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 era riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di **4.000 soggetti** e, facendo riferimento al successivo comma 4, di **35 milioni di euro** per l'anno 2014, di **105 milioni di euro** per l'anno 2015, di **101 milioni di euro** per l'anno 2016, di **94 milioni di euro** per l'anno 2017 e di **81 milioni di euro** per l'anno 2018. L'INPS avrebbe provveduto al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. In caso di raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione l'INPS non

⁶ La nuova disciplina pensionistica è meglio nota come "Riforma delle pensioni Fornero".

⁷ Si ricorda che i requisiti antecedenti la riforma "Fornero", per quanto riguarda le pensioni di anzianità, prevedevano il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 60 o 61 anni e il contestuale conseguimento di un'anzianità contributiva pari rispettivamente a 36 o a 35 anni (cosiddetta "Quota 96").

avrebbe preso in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici.

Il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, sarebbe stato corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero delle pensioni) e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del DL 138/2011, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

Le lavoratrici della scuola che, entro l'anno scolastico 2011/2012, avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997 i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della Riforma delle pensioni Fornero, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto avevano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 avrebbero potuto chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il trattamento loro erogato fosse ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della L. 335/1995, e dell'articolo 24, comma 2, del DL 201/2011.

Agli oneri, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 105 milioni di euro per l'anno 2015, 101 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017 81 milioni di euro per l'anno 2018, si provvedeva incrementando corrispondentemente i risparmi di spesa relativi alla *spending review* e alla riduzione di spesa amministrazioni statali.

Il Senato ha soppresso l'articolo 1-*bis*.

La relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, verificava negativamente le disposizioni in esame per le motivazioni di seguito illustrate.

Commi 1, 2, 3 e 5

La quantificazione degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, prevista dal comma 5, non era sufficiente a coprire i possibili effetti finanziari che potevano derivare dal superamento del limite delle 4.000 unità (a cui è riferita la quantificazione). Ciò con particolare riferimento:

- 1) alla novella dell'art. 24, comma 14, alinea, del DL n. 201/2011, prevista dal comma 1, che si riferiva a deroghe ai requisiti pensionistici non condizionate al rispetto di limiti numerici e finanziari;
- 2) al richiamo alla procedura di ricognizione effettuata dal MIUR, previsto al comma 2, che avrebbe determinato aspettative da parte dei lavoratori partecipanti alla medesima ricognizione, nel caso in cui risultassero esclusi dalla definizione da parte dell'INPS del contingente numerico dei beneficiari.

Comma 6

La norma disponeva un incremento degli accantonamenti di spesa da conseguire con gli interventi di razionalizzazione e revisione della spesa di cui all'art. 1, commi 427 e 428 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) a decorrere dall'anno 2014 e fino al 2018.

Al riguardo, la RT segnalava che, poichè gli stanziamenti di bilancio oggetto di accantonamento comprendono, nel 2014, spese in conto capitale, i risparmi attesi dalla norma non risultavano equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica; pertanto, la disposizione risultava scoperta in termini di fabbisogno e indebitamento netto ai sensi delle norme di contabilità. In particolare, tenuto conto che tale effetto delle spese in conto capitale va valutato – in linea con i precedenti interventi normativi della stessa tipologia – in relazione alla effettiva spendibilità di queste spese, i risparmi ottenibili risultavano inferiori a quelli previsti in termini di saldo netto da finanziare. Pertanto, al fine di assicurare la neutralità degli effetti per l'anno 2014, la riduzione da apportare doveva attestarsi a 45 milioni di euro.

La RT segnalava inoltre che la modalità di copertura prevista dal comma 6 comportava rilevanti criticità connesse all'entità del ricorso a forme di copertura operate già con precedenti interventi attraverso l'accantonamento o la riduzione di stanziamenti relativi a spese rimodulabili. Tali riduzioni ammontavano a circa 1 miliardo nel 2014, 1,6 miliardi nel 2015 e a 1,9 miliardi a decorrere dal 2016 (cfr tavola). L'ulteriore riduzione di tali spese, che comprendono anche quelle destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, comporterebbe infatti l'elevato rischio di determinare la formazione di debiti fuori bilancio in relazione a spese difficilmente comprimibili, soprattutto in una fase già particolarmente avanzata della gestione.

Bilancio dello Stato - Riduzioni e accantonamenti spese rimodulabili

	Saldo netto da finanziare					Indebitamento netto				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Riduzione spese rimodulabili DL 35/13 (a12,c3,lett.c))		570,5	570,5	570,5	570,5		570,5	570,5	570,5	570,5
Accantonamenti LS 2014 (a1, c428)*		256,0	622,0	622,0	622,0		256,0	622,0	622,0	622,0
Accantonamenti DL 4/2014 (a2, c1, lett.c))**	710,0	772,8	564,7	564,7	564,7	488,4	772,8	564,7	564,7	564,7
Accantonamenti DL 66/2014 (a16, c1)	240,0					210,0	30,0			
Accantonamenti DL 90/2014 (a1, c6, lett.a-c))		75,2	113,4	123,2	152,9		75,2	113,4	123,2	152,9
TOTALE RIDUZIONI E ACCANTONAMENTI	950,0	1.647,5	1.870,6	1.880,4	1.910,1	698,4	1.704,5	1.870,6	1.880,4	1.910,1

milioni di euro

* Tali somme fanno riferimento ad accantonamenti inizialmente non scontanti sul SNF del bilancio dello Stato. I relativi importi sono pertanto riportati solo ai fini di consentire la ricostruzione dell'ammontare complessivo degli accantonamenti e delle riduzioni degli stanziamenti di spese rimodulabili nel bilancio dello Stato.

** Gli importi sono stati portati in riduzione con il decreto di variazione n. 34776 del 2014, per dare applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c) ai fini della copertura degli oneri recati dalla lettera a) del medesimo comma (agevolazioni fiscali).

Commi 4 e 7

La quantificazione degli oneri indicata al comma 7 era insufficiente in quanto la scheda elaborata dall'INPS valutava un onere maggiore, tuttavia limitato ai dati amministrativi in possesso dell'INPS in relazione al ricalcolo delle pensioni già liquidate nel 2013 (non sembrerebbero conteggiate quelle liquidate nel 2012). La RT segnalava che la valutazione dell'INPS non teneva conto degli effetti della disposizione sulle pensioni ancora da liquidare, che di fatto comporterebbe l'aggiramento del limite numerico dei 4.000 soggetti per l'applicazione dei commi da 1 a 3. Infatti, i soggetti eccedenti avrebbero potuto richiedere l'applicazione dello schema dell'opzione e, per effetto del comma 4, la neutralizzazione del predetto limite numerico. La disposizione di fatto prefigurava per il settore della scuola una salvaguardia aperta, non in grado di assicurare il rispetto del limite dei 4.000 soggetti, con effetti in termini di maggiori oneri per i quali non è individuata adeguata copertura finanziaria.

La RT riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma in quanto espunta dal testo.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare trattandosi della soppressione di una norma recante oneri.

REINTRODUZIONE DEL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 8 (Soppresso dalla Camera) Incarichi negli uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 8 nel testo originario interveniva sulla disciplina del collocamento fuori ruolo di magistrati, avvocati, procuratori dello Stato, che assumevano incarichi extragiudiziari (comma 1). Gli incarichi extragiudiziari in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame cessano se entro 30 giorni non è adottato il provvedimento di ricollocamento fuori ruolo (comma 2). Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del DL in esame (comma 3).

Il testo approvato dalla Camera sopprimeva il comma 3.

Il testo approvato dal Senato ripristina il comma 3.

Tale reintroduzione corrisponde ad una condizione contenuta nel parere espresso sul testo dalla Commissione bilancio del Senato.

La relazione tecnica riferita al testo originario e quella riferita al testo approvato dal Senato precisano che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni reintrodotte.

SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 25, commi da 5-bis a 5-quinquies Norme in favore delle vittime del terrorismo

Normativa vigente. L'articolo 2, commi 1 e 2, della L. 206/2004 dispone che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla medesima legge per coloro che erano stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004.

Il successivo articolo 3, comma 1, dispone altresì che a coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, anche sui

loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

L'articolo 4, comma 2, infine, prevede che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le maggiorazioni previste dalla L. 206/2004 in questione.

I commi da 5-bis a 5-quinquies introdotti dalla Camera, intervenivano sulla norme di cui alla L. 206/2004.

In particolare, le disposizioni:

- introducevano il comma 1-*bis* dell'articolo 2, prevedendo che, ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto, anche aggiuntivo, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che avevano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si sarebbe fatto riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole;
- introducevano il comma 1-*ter* dell'articolo 3, prevedendo che i benefici relativi all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, sarebbero spettati al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio fosse stato contratto e/o i figli fossero nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido avesse contratto matrimonio dopo l'attribuzione del beneficio ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sarebbero stati esclusi;
- integravano l'articolo 4, comma 2, specificando che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido fosse stata aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, erano opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame era autorizzata per l'anno corrente la spesa di euro 1.000.000 a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012.

Il Senato ha soppresso i commi da 5-*bis* a 5-*quinquies*.

La relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera affermava che la quantificazione di 1 mln di euro annui a decorrere dal 2014 risultava sottostimata in quanto la valutazione tecnica dell'INPS comporta un onere di circa 13 mln di euro per l'anno 2014 e di 6 mln annui dal 2015 crescenti fino a 12 mln annui a regime. Peraltro trattandosi di disposizione che determina diritti soggettivi a favore dei beneficiari, non risultava idonea la previsione di un limite massimo di spesa.

La RT riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma in quanto espunta dal testo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.